



TAX ALERT
10 giugno 2020

Recepimento della Direttiva UE/2017/2455: Regime IVA delle prestazioni di servizi e delle vendite dei beni a distanza

Con il Decreto Legislativo del 1° giugno 2020 n. 45 (“**D.Lgs. n. 45/2020**”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 giugno (ed in vigore da oggi), è stata recepita la Direttiva Europea n. 2017/2455, la quale ha apportato modificazioni alle Direttive 2006/112/CE (“**Direttiva IVA**”) e alla Direttiva 2009/132/CE, per quanto riguarda gli obblighi in materia di IVA per le prestazioni di servizi e per le vendite a distanza dei beni.

* * *

- **Il nuovo regime di territorialità**

L’art. 1 del D.Lgs. n. 45/2020, che introduce alcune disposizioni relative alla territorialità ai fini IVA, in primo luogo abroga le lettere f) e g) dell’art. 7-*sexies*, comma 1, del d.p.R. n. 633/1972 (“**Decreto IVA**”).

In secondo luogo, la norma introduce l’art. 7-*octies* al Decreto IVA, rubricato “*Territorialità – disposizioni relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi?*”.

L’articolo introduce un regime derogatorio di quanto previsto dall’art. 7-*ter*, comma 1, lett. b) del Decreto IVA, in materia di prestazione di servizi. All’esito della novella, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, se rese a committenti “consumatori” (*rectius* soggetti non passivi IVA):

- a) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero;
- b) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell’Unione Europea.

I commi successivi al primo prevedono delle deroghe a tale regime.

Al secondo comma viene previsto che, qualora il prestatore di servizi (soggetto passivo IVA) sia stabilito in un altro Stato Membro dell'Unione, la predetta disposizione non trova applicazione relativamente ai servizi resi a committenti stabiliti in Italia, qualora si verifichino unitariamente le seguenti condizioni:

- a) il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato Membro;
- b) l'ammontare complessivo, IVA esclusa, delle prestazioni nei confronti di consumatori stabiliti in Stati Membri diversi da quello del prestatore effettuate l'anno precedente, non ha superato € 10.000 (e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato);
- c) il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato (mediante il MOSS – *Mini One Stop Shop*).

Ai sensi del terzo comma del nuovo art. 7-*octies* del Decreto IVA, qualora il prestatore sia un soggetto passivo IVA stabilito in Italia, la disposizione di cui al primo comma viene altresì derogata, per i servizi resi a committenti stabiliti in altri Stati Membri dell'Unione, qualora si verifichino unitariamente le seguenti condizioni:

- a) il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato Membro;
- b) l'ammontare complessivo, IVA esclusa, delle prestazioni nei confronti di consumatori stabiliti in Stati Membri diversi dall'Italia effettuate l'anno precedente, non ha superato € 10.000 (e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato);
- c) il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato Membro (mediante il MOSS – *Mini One Stop Shop*).

A tale proposito, qualora il soggetto passivo IVA stabilito in Italia intenda esercitare l'opzione per il regime testé citato, dovrà comunicare tale intenzione all'Ufficio a mezzo della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui la medesima è stata esercitata. Essa avrà effetto sino a quando non sarà revocata e, in ogni caso, per due anni almeno.

- **Disposizioni in materia di regimi speciali per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici**

L'art. 2 del D.Lgs. n. 45/2020 prevede inoltre ulteriori disposizioni relative alle prestazioni di servizi di cui sopra.

Al primo comma dell'art. 74-*quinquies* del Decreto IVA, viene espunta la locuzione “*né identificati*”. All'esito della modifica, quindi, il primo periodo della norma recita: “*I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione Europea, non stabiliti [né identificati] in alcuno Stato Membro dell'Unione, possono identificarsi in Italia, con le modalità previste dal presente articolo, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici resi a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione Europea*”.

Coerentemente, il secondo comma del predetto art. 74-*quinquies* del Decreto IVA viene invece totalmente sostituito dal seguente: “2. *I soggetti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo*

sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II. Per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti domiciliati o residenti nel territorio dello Stato, non operanti in regime di impresa, arti e professioni, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22". In particolare si tratta degli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento e dichiarazione (e relativi adempimenti connessi) previsti dal Decreto IVA.

Da ultimo, la norma prevede anche la sostituzione della lett. d) del comma 3, sempre dell'art. 74-*quinquies* del Decreto IVA, con la seguente: "*d) dichiarazione di non essere stabiliti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno dell'Unione Europea*". La modifica si pone quale diretta conseguenza della sostituzione del comma 2, in quanto la formulazione vigente fino a ieri prevedeva la dichiarazione di "*mancata identificazione*" ai fini IVA in un altro Stato Membro.

* * *

Foglia & Partners è a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento in merito ai temi affrontati.

Contatti:

Email: home@fptax.it Web: fogliandpartners.com

Roma, Via dei Prefetti 17, Tel: +39 06 68300655

Milano, Largo Ildefonso Schuster 1, Tel: +39 02 09994690

Il presente documento ha finalità meramente informativa e non può essere inteso, in alcun modo, quale parere legale.